



Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria

Seduta di prima convocazione

In data 28/05/2020 alle ore 20:00

Ai sensi dell'art. 39 - 1° comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, si è convocato il Consiglio Comunale in videoconferenza, oggi 28/05/2020 alle ore 20:00 in adunanza straordinaria di prima convocazione, previo invio di invito scritto mediante PEC.

Fatto l'appello nominale risultano:

1	PARMIANI STEFANO
2	ROBUSTINI ALESSIA
3	FOGLI SAMUELE
4	BANDINI GIOVANNI
5	MODONESI MICHELE
6	RIGHETTI ALBERTO
7	FIORAVANTI ILENIA
8	FOGLI ISEPPE CAVALIERI ROBERTA
9	ROSOLEN MARIATERESA
10	BENEVENTI ELENA
11	CARLI BALLOLA SANDRA
12	FABIANI PIERO
13	TOMASI MAURA
14	CAVALLARI UMBERTO
15	NEGRI VERONICA
16	MARI EMANUELE

Presenti	Assenti
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
15	1

Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Giovanna Fazioli
Il Presidente del Consiglio Stefano Parmiani - assume la presidenza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta

OGGETTO:

LINEE DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI UN COMPLESSO SPORTIVO POLIVALENTE E DI UN IMPIANTO INTEGRATO DI PALESTRE E CAMPI DA BEACH TENNIS DI NUOVA REALIZZAZIONE SITI IN COMACCHIO - VIA MARGHERITA.

Il Vice Sindaco Denis Fantinuoli e gli Assessori signori: Robert Bellotti, Maria Chiara Cavalieri, Riccardo Pattuelli, Alice Carli, in videoconferenza, partecipano all'odierna seduta consiliare senza il diritto di voto e senza essere conteggiati ai fini della validità della riunione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisita la proposta di deliberazione n. 40 del 21/05/2020 di pari oggetto a firma di: IL DIRIGENTE SETTORE I - Dott. Roberto Cantagalli, conservata agli atti del Comune;

Vista la Direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che, relativamente agli eventi aggregativi di qualsiasi natura, prevede che "le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche [...]";

Visto l'art. 73 del D.L. 18/2020 avente ad oggetto "Semplificazioni in materia di organi collegiali", che al comma 1 prevede:

- Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i Consigli dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane e le Giunte Comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio, ove previsto, o dal Sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun Ente;

Ritenuto che svolgere le riunioni di Consiglio Comunale in videoconferenza costituisca una importante misura di contenimento e gestione dell'attuale grave emergenza epidemiologica;

Dato atto che, a causa della situazione di eccezionalità determinata dall'emergenza epidemiologica legata alla diffusione del Covid 19, la presente seduta si svolge con i partecipanti collegati in videoconferenza nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità, costituendo tale modalità una importante misura di contenimento e gestione dell'attuale grave emergenza epidemiologica conformemente alle previsioni sopra richiamate;

Uditi gli interventi di cui all'**allegato 1** agli atti della presente deliberazione;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 20.12.2019, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 20.12.2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 29.01.2020, con la quale è stato approvato il Piano di Gestione e Piano della Performance 2020/2022;

Premesso che:

- gli impianti sportivi comunali, per consolidata giurisprudenza amministrativa, sono annoverabili tra i beni del patrimonio indisponibile giacché rientrano nella previsione dell'ultimo capoverso dell'art. 826 c.c. ossia in quella relativa ai beni di proprietà dei comuni destinati ad un pubblico servizio i quali, giusto il disposto dell'art. 828 c.c., non possono essere sottratti alla loro destinazione naturale;
- gli impianti sportivi comunali rispondono alla necessità di soddisfare gli interessi generali della collettività consentendo di promuovere e diffondere la pratica sportiva e motoria unitamente ai corretti stili di vita;
- che la valenza pubblica delle politiche sportive risulta evidente dalla loro integrazione con le politiche sociali, educative, sanitarie, culturali, ambientali, urbanistiche e con le politiche di sviluppo turistico ed economico dei territori;

Evidenziato pertanto che è essenziale interesse dell'Amministrazione Comunale:

- perseguire ed incentivare gli aspetti legati al valore sociale dello sport;
- proseguire la propria azione di promozione dello sport nei suoi aspetti formativi, ricreativi, sociali, rispondendo ai bisogni fisici, psichici, sociali della cittadinanza;

- proseguire nella promozione dell'avviamento alla pratica sportiva dei minori, con attenzione nel contempo anche alle fasce più fragili della popolazione, per le quali tali attività possono costituire un mezzo efficace ed importante per il mantenimento ed il recupero della salute fisica;
- sviluppare, migliorare e consolidare la propria progettualità di carattere sociale, aggregativa ed educativa, potenziando altresì la programmazione ed il raccordo tra tutti i soggetti che sul territorio si occupano di educazione, formazione, socializzazione e welfare;

Richiamato il Documento Unico di Programmazione (DUP), periodo 2020/2022, approvato con deliberazione di C.C. n. 104 del 20/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, che alla linea strategica n. 4 - obiettivo 4.9, prevede la realizzazione a Comacchio della Cittadella dello sport nel quartiere Raibosola, un sistema integrato di infrastrutture finalizzato a potenziare gli interventi di promozione e diffusione della pratica sportiva, con particolare attenzione al mondo giovanile;

Dato atto che in attuazione di tale obiettivo strategico, dopo la realizzazione di uno Skatepark e l'avvio dei lavori per un nuovo impianto natatorio, risultano in fase di ultimazione un complesso sportivo polivalente ed un impianto integrato di palestre fitness e campi da beach tennis, entrambi di proprietà comunale;

Evidenziato che gli impianti sportivi rispondono a bisogni fondamentali della popolazione ed è pertanto necessario che l'Ente definisca modalità gestionali che ne assicurino il mantenimento e garantiscano un servizio efficiente ed accessibile a tutti;

Acclarato:

- che nella dotazione organica del Comune di Comacchio non risultano presenti figure professionali dotate delle competenze necessarie ad assicurare un adeguato servizio gestionale dei due nuovi impianti sportivi;
- che la struttura organizzativa del Comune di Comacchio, in aderenza al generale processo di evoluzione dell'Ente Locale, da soggetto gestore a soggetto regolatore e garante nell'erogazione dei servizi, non appare altresì idonea a garantire una gestione diretta efficiente ed economica degli impianti stessi;
- che in ossequio al principio di buona amministrazione appare pertanto necessario procedere all'esternalizzazione della gestione, individuando soggetti in grado di assicurare modalità gestionali compatibili con i principi di interesse pubblico e coerenti con le finalità educative e sociali perseguite

dall'Amministrazione Comunale e nel contempo dotati di capacità organizzative e manageriali che consentano una gestione più efficiente ed economica;

Vista la Legge Regionale 31 maggio 2017, n. 8 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sport", in particolare l'art. 13 - *Affidamento degli impianti*, che ha modificato la precedente normativa, prevedendo che gli enti locali individuino i soggetti cui affidare gli impianti sportivi, non gestiti direttamente, con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi vigenti in materia quali: imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità;

Considerato che, ai sensi della succitata normativa, gli enti locali disciplinano le condizioni e le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi con particolare riferimento a quelli aventi minore rilevanza economica sulla base dei seguenti principi:

- compatibilità fra le attività sportive praticabili e quelle esercitate negli impianti, favorendone l'uso da parte dei praticanti del territorio che svolgono attività sportiva;

- valorizzazione delle potenzialità degli impianti, attraverso la definizione di un rapporto equilibrato, ove compatibile con le caratteristiche degli impianti stessi, fra il normale uso sportivo, la loro utilizzazione da parte del pubblico, l'eventuale organizzazione di attività volte a promuovere l'esercizio della pratica sportiva e lo svolgimento di attività ricreative e sociali;

- valutazione dei requisiti di qualificazione e affidabilità economica richiesti per la gestione degli impianti, nonché delle competenze e capacità maturate in eventuali precedenti esperienze di gestione;

- valutazione dell'offerta sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo, da individuare secondo criteri predeterminati, purché sia assicurato l'equilibrio economico della gestione degli impianti;

Ritenuto che gli impianti sportivi comunali sopra descritti possano essere ricondotti nell'alveo degli impianti sportivi "con rilevanza economica" in quanto essi, in virtù della possibilità di sviluppare attività tariffarie, in aggiunta alla gestione sportiva tipica, possiedono, anche se parzialmente, la potenziale capacità di remunerare i fattori della produzione, operando in chiave competitiva sul mercato;

Richiamata la deliberazione Anac n. 1300 del 14 dicembre 2016 secondo cui "la gestione di impianti sportivi con rilevanza economica è qualificabile quale "concessione di servizi" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice e deve pertanto essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 164 e seguenti, con applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni in materia di appalti;

Vista la relazione istruttoria di cui all'articolo 34, comma 20, della Legge 17/12/2012, n. 221 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge, n. 179 del 2012, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**), redatta dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona, Turismo e Istituti Culturali";

Ritenuto opportuno, per tutto quanto sopra espresso, definire le linee di indirizzo per l'affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi comunali di nuova realizzazione sopra indicati, nel testo allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato 2**);

Visto l'art. 42, comma 2, lett. e), in merito alla competenza circa l'assunzione della presente deliberazione;

Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della Commissione Consiliare competente nella seduta del 23.05.2020;

Acquisita l'attestazione, parte integrante dell'atto, sull'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale né di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, né in capo all'istruttore dell'atto né in capo al Dirigente firmatario dell'atto medesimo;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona, Turismo e Istituti Culturali, dott. Roberto Cantagalli, ai sensi degli artt.49 - 1° comma - e 147bis del D.Lgs.n.267/2000;

Acquisito il parere di regolarità contabile, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Cristina Zandonini, ai sensi degli artt.49 - 1° comma - e 147bis del D.Lgs.n.267/2000;

COMUNE DI COMACCHIO *deliberazione n. 28 del 28.05.2020*

Letto e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Stefano Parmiani

Il Segretario Generale
Dott.ssa Giovanna Fazioli

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)